



**Ordine dei Geologi della Calabria**

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907  
e-mail [info@ordinegeologicalabria.it](mailto:info@ordinegeologicalabria.it) – [www.ordinegeologicalabria.it](http://www.ordinegeologicalabria.it)

Catanzaro, li 5/8/2013

Prot. n. 1506/2013/OUT.

*Regione Calabria*

*LL.PP. Settore 2*

*Oggetto: Competenze geologo redazione relazione geotecnica.*

Questo Ordine professionale è venuto a conoscenza che Codesto Dipartimento, ha richiesto, tra le integrazioni a completamento di una pratica per la ristrutturazione di un fabbricato, che *"la relazione geotecnica deve essere timbrata e firmata per competenza dal progettista delle strutture"*, disconoscendo tale competenza al professionista geologo. Al riguardo si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le competenze professionali delle figure professionali sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e, per quanto attiene le competenze professionali del geologo, stabilisce quanto segue:

"Art. 41

*1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:*

*...omissis...*

*e) le indagini e la relazione geotecnica;*

*...omissis..."*

Il suddetto DPR 328/2001 è ancora in vigore e anche la Sentenza del Consiglio di Stato n.1473/2009 conferma la legittimità della ripartizione delle competenze professionali ivi contenuta.

Si rammenta altresì che il TAR Lazio, in riferimento alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008), con la Sentenza n. 5231 del 25/05/2009, ha stabilito quanto segue: *"Non pare insomma al Collegio che dal DM in impugnativa rinvenga, per la categoria istante, alcuna apprezzabile e illegittima*



### Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907  
e-mail [info@ordinegeologicalabria.it](mailto:info@ordinegeologicalabria.it) – [www.ordinegeologicalabria.it](http://www.ordinegeologicalabria.it)

*lesione e compromissione delle relative prerogative esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 491/2012; IV, n. 705/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992)".*

Pertanto, quanto richiesto da Codesto Dipartimento (*"la relazione geotecnica deve essere timbrata e firmata per competenza dal progettista delle strutture"*) risulta omettere quanto stabilito in sede legislativa, a vari livelli di giudizio fino al Consiglio di Stato.

Per quanto sopra esposto, nel rispetto delle normative vigenti, questo Ordine chiede a Codesto Dipartimento della Regione Calabria, di riconoscere le competenze del Geologo nella redazione delle relazioni Geotecniche, essendo materia concorrente tra le figure professionali dell'Ingegnere e del Geologo.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Dott. Geol. Francesco Fragale



IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo